



Ministero della cultura

Il Ministro

Atto di indirizzo per la promozione culturale nazionale e internazionale dei giovani autori, ai sensi dell'articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'annualità 2025

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” e, in particolare, l'articolo 71-octies, comma 3-bis, aggiunto dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, il quale ha previsto che “*Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “*Misure urgenti in materia di cultura*”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, rubricato “*Piano Olivetti per la cultura*”, del decreto-legge suindicato;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, rubricato “*Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato*”, del decreto-legge suindicato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, e successive modificazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di*



Ministero della cultura

Il Ministro

diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e, in particolare, l'articolo 41, rubricato "Norme transitorie e abrogazioni";

VISTA la Circolare n. 8 del 31 luglio 2024 dell'Ufficio di Gabinetto avente ad oggetto "*Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57*", recante "*Regolamento di organizzazione del ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance – Indicazioni sulla struttura organizzativa transitoria*" che ha, *inter alia*, precisato che "*Nelle more del perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024, le Direzioni generali, gli Uffici dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale e i Servizi già afferenti al Segretariato generale continuano a svolgere regolarmente le loro funzioni e operano nell'ambito del competente Dipartimento, individuato sulla base delle funzioni attribuite dal nuovo regolamento di organizzazione*";

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, rep. 270, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*";

RILEVATA l'esigenza di provvedere all'emanazione del richiamato Atto di indirizzo annuale, al fine di fornire alla Società Italiana Autori ed Editori le opportune indicazioni per lo svolgimento delle attività di promozione culturale nazionale e internazionale, di cui al citato articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633;

CONSIDERATO che il presente Atto di indirizzo fissa le priorità culturali e le tipologie di progetti finanziabili e definisce le modalità di ripartizione delle risorse per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ferma restando la responsabilità della Società Italiana Autori ed Editori nell'attuazione delle attività di promozione culturale nazionale e internazionale cui destinare le risorse disponibili.

EMANA

il seguente Atto di indirizzo

Articolo 1

Oggetto e finalità



Ministero della cultura

Il Ministro

1. La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, ha stabilito, all’articolo 1, comma 335, che una quota dei compensi incassati dalla Società Italiana Autori ed Editori (di seguito “SIAE”) per la copia privata sia destinata alla promozione culturale nazionale e internazionale.
2. In particolare, la citata disposizione, introducendo un nuovo comma, 3-*bis*, all’articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, ha stabilito che, al fine di favorire la creatività di giovani autori, il 10 % di tutti i compensi incassati ai sensi dell’articolo 71-*septies* della medesima legge, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla SIAE ai sensi dei commi 1 e 3 del predetto articolo 71-*octies*, sia destinato dalla SIAE, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro della cultura, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.
3. Il presente Atto di indirizzo individua, per l’annualità 2025, le priorità culturali e le tipologie di progetti che la SIAE dovrà finanziare con le risorse di cui all’articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, volte a favorire la creatività dei giovani autori, dei giovani artisti, interpreti ed esecutori fino ai 35 anni di età residenti sul territorio nazionale o cittadini italiani residenti all’estero per motivi di lavoro o di studio. In tal caso potranno essere finanziati solamente i progetti la cui realizzazione avvenga sul territorio italiano.
4. I progetti devono essere finalizzati a rendere le nuove generazioni attori principali nella promozione della cultura italiana contemporanea e devono perseguire l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del confronto e del dialogo interculturale, favorendo lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità e promuovendo la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;

Articolo 2

Settori beneficiari e criteri di selezione dei progetti

1. Il 10 % di tutti i compensi incassati ai sensi dell’articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 è destinato dalla SIAE a progetti ispirati, tra gli altri, a criteri di equilibrio, tanto nella distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, quanto nella scelta dei settori disciplinati beneficiari del contributo, alla massima trasparenza delle procedure e al rispetto della parità di genere.



Ministero della cultura

Il Ministro

2. Sono privilegiati i progetti che abbiano come obiettivo:

- l'ampliamento dell'offerta e della domanda culturale, attraverso azioni volte al superamento del *cultural divide* e a favorire lo sviluppo della cultura come bene accessibile e integrato nella vita della comunità, nonché dirette a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;
- la specializzazione delle professionalità artistiche, anche attraverso il sostegno alla creazione, composizione, edizione, diffusione, esecuzione e promozione di nuove opere di giovani autori;
- l'internalizzazione, attraverso il sostegno alla diffusione di opere di giovani autori nel mercato internazionale;
- la promozione del dialogo e della cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, nonché la rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno;
- la promozione e la diffusione degli aspetti più qualificanti della cultura italiana, nella sua dimensione artistica, letteraria e storica, per rafforzare tra i giovani il senso di appartenenza alla Nazione e il ruolo da questa svolto nello sviluppo culturale mondiale;
- il coinvolgimento di più istituzioni o che siano realizzati sulla base di accordi di partenariato tra più soggetti proponenti;
- l'inclusione sociale.

3. I settori beneficiari sono i seguenti:

- a) arti visive, performative e multimediali;
- b) cinema;
- c) danza;
- d) libro e lettura;
- e) musica;
- f) teatro;

4. Possono formulare domanda di ammissione al beneficio, tramite presentazione di un progetto conforme alle disposizioni dei commi 2 e 3, tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché le persone fisiche, purché titolari di partita IVA.



Ministero della cultura

Il Ministro

5. Nei settori considerati, non possono essere finanziati i progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della cultura.

Articolo 3

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse sono assegnate dalla SIAE entro 8 mesi dalla pubblicazione del bando, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con l'istituzione di una commissione indipendente formata da esperti di chiara fama nei settori beneficiari, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 2 e secondo le quote sotto indicate e per le seguenti destinazioni:
 - a) il 30% per il sostegno, la creazione, la produzione, l'edizione e la fissazione di opere primarie nei settori di cui all'articolo 2;
 - b) il 20% alla formazione e alla promozione culturale, promossa da scuole primarie e secondarie, anche in collaborazione con le associazioni di settore e con le scuole di musica, d'arte, di danza, di scrittura. Una quota pari al 40% delle risorse di cui alla presente lettera dovrà essere finalizzata a progetti di promozione culturale indirizzati nello specifico a scuole primarie e secondarie situate nelle periferie urbane;
 - c) il 20% dedicato alla professionalizzazione degli artisti in collaborazione con Istituzioni culturali e Università, Accademie, Conservatori, enti specializzati, anche mediante l'attivazione di borse di studio o tirocini;
 - d) il 30% all'esecuzione pubblica dei repertori originali da parte di giovani in contesti dal vivo nazionali e internazionali, nonché alla promozione e distribuzione internazionale dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori, anche mediante la traduzione delle opere nazionali di giovani autori in altre lingue, in ambito sia europeo che extra europeo. Tale attività potrà essere perseguita, inoltre, attraverso specifici protocolli bilaterali e privilegiando le buone pratiche.
2. Entro 60 giorni dalla chiusura della procedura di selezione pubblica, la SIAE comunica al Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura l'elenco dei progetti selezionati.
3. Ai costi strettamente necessari per lo svolgimento della procedura a evidenza pubblica di selezione dei progetti si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tali costi sono analiticamente rendicontati e verificati, secondo le modalità di cui all'articolo 4.



Ministero della cultura

Il Ministro

Articolo 4

Vigilanza e pubblicità

1. Il Dipartimento per le attività culturali svolge funzioni di vigilanza sull'applicazione del presente Atto di indirizzo.
2. A tal fine, la SIAE informa tempestivamente il Dipartimento per le attività culturali delle determinazioni assunte riguardo all'attuazione del presente Atto di indirizzo e, entro 60 giorni dalla chiusura della procedura di selezione pubblica di cui all'articolo 3, la SIAE trasmette al Dipartimento per le attività culturali un rendiconto dettagliato e analitico delle spese effettuate per lo svolgimento di tale procedura, accompagnato da una relazione illustrativa, per la verifica di congruità.
3. Entro 60 giorni dalla chiusura della procedura di selezione pubblica di cui all'articolo 3, la SIAE comunica al Dipartimento per le attività culturali l'elenco dei progetti selezionati, che dovranno contenere nei crediti il logo del Ministero. La SIAE pubblica, altresì, sul proprio sito web l'elenco dei progetti selezionati e l'importo riconosciuto a ciascun progetto, suddiviso per settore beneficiario.

Roma, 10 giugno 2025

IL MINISTRO